



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC
2023-2027

Intervento SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Azione 1 Investimenti produttivi agroalimentari per la competitività delle imprese

Azione 2 Investimenti produttivi agroalimentari per l'ambiente

Obiettivi

L'intervento mira a garantire il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Destinatari del bando

Le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

€ 12.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

8 maggio 2025 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Lucia Marini

Telefono 07332932259 – **Indirizzo mail:** lucia.marini@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni.....	<u>33</u>
2. Obiettivi e finalità.....	<u>55</u>
3. Ambito territoriale.....	<u>55</u>
4. Dotazione finanziaria.....	<u>55</u>
5. Descrizione del tipo di intervento	<u>55</u>
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto.....	<u>55</u>
5.2 Tipologia dell'investimento.....	<u>1111</u>
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili.....	<u>1414</u>
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	<u>1717</u>
5.5 Selezione delle domande di sostegno	<u>1818</u>
6. Fase di ammissibilità.....	<u>2121</u>
6.1 Presentazione della domanda di sostegno.....	<u>2121</u>
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	<u>2627</u>
7. Fase di realizzazione e pagamento.....	<u>2930</u>
7.1 Variazioni progettuali	<u>3030</u>
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali	<u>3232</u>
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	<u>3233</u>
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	<u>3333</u>
7.5 Domanda di pagamento di saldo.....	<u>3536</u>
7.6 Impegni dei beneficiari	<u>3939</u>
7.7 Controlli e sanzioni.....	<u>4141</u>
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	<u>4141</u>
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	<u>4141</u>

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione: organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'Intervento SRD13.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro.

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Micro impresa: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

OP: Organizzazione di Produttori riconosciute ai sensi del Reg (UE) 1308/13 art. 152.

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). È definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. È definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Processi di trasformazione e commercializzazione: si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Stabilità dell'operazione: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore

e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifici: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a 12.000.000,00 euro.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi requisiti di ammissibilità per i beneficiari, così come riportati nel successivo paragrafo².

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Sono soggetti richiedenti le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di

² vedi Criterio di ammissibilità CR03 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

trasformazione e commercializzazione (cfr. Definizioni), dei prodotti agricoli in entrata inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà³.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione delle domande deve:

- A) svolgere attività di trasformazione e commercializzazione (cfr. Definizioni), dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti.
- B) solo per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr Definizioni).
- C) Essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale).
- D) Essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A con codice ATECO inerente all'attività di trasformazione di cui al punto precedente;
- E) Avere almeno una sede operativa nella Regione Marche;
- F) non essere soggetta all'applicazione della cosiddetta "clausola Deggendorf", che esclude dal sostegno le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno⁴.
- G) avere la disponibilità dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (stabilità dell'operazione pari a 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili dalla data del decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo non inferiore a 13 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato al momento della presentazione della domanda;

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto l'acquisto di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, non si applica quanto indicato al punto G del presente paragr. 5. 1. 2, né quanto richiesto al punto 2 del successivo paragr. 5.1.3 (In tal caso le verifiche sull'acquisizione del titolo

³ vedi Criterio di ammissibilità CR01 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

⁴ *Articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 La clausola "Deggendorf" dispone che:*

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

di proprietà saranno svolte in fase di domanda di pagamento di saldo (cfr. paragr. 7.5), fermo restando che, qualora il finanziamento sia richiesto per l'acquisto di immobile esistente, deve essere presentata la documentazione indicata al paragr. 6.1.3, punto 5).

H) Le imprese diverse da OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori devono essere concessionari del marchio QM o devono aderire ad uno dei seguenti sistema di qualità certificata: DOP, IGP, STG ed indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.

Il possesso del requisito viene accertato in fase di ammissibilità tramite:

- a) l'idoneità a svolgere il ruolo di concessionario del marchio QM, come rispettivamente indicato nei capitoli n. 7 e n. 9 del disciplinare di riferimento;
- b) certificazione dell'organismo di controllo autorizzato per gli altri sistemi di certificazione.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA⁵), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso **non inferiore a 0,15** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
2. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della domanda di sostegno, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
3. realizzare investimenti per un valore di spesa totale ammissibile non al di sotto di un importo pari a 100.000,00 euro⁶.
4. assicurare che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione rispettino i parametri di cui al paragrafo 5.1.2., nel caso di imprese diverse dalle OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori;
5. con esclusione dei progetti presentati da OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori, assicurare con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di oltre il 50% della materia prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle seguenti categorie: DOP, IGP, STG, prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM ed indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31. Il progetto prevede inoltre un impegno da parte del beneficiario ad approvvigionarsi delle suddette produzioni, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla prima annualità post investimento successiva alla data

⁵ DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

⁶ vedi Criterio di ammissibilità CR09 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

del saldo finale;

6. assicurare con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di materia prima, utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga per oltre il 50% dai predetti produttori agricoli singoli o associati, compresi i soci delle cooperative agricole e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano, per vincolo statutario, l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate⁷.

L'obbligo di stipulare i contratti sopra indicati, non si applica alle cooperative agricole e loro consorzi, nonché alle Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi della normativa nazionale (cfr. *Definizioni*) oppure in corso di riconoscimento, i cui associati, per obbligo statutario debbano conferire materia prima aziendale. Il progetto prevede inoltre un impegno da parte del beneficiario ad approvvigionarsi delle suddette produzioni, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla prima annualità post investimento successiva alla data del saldo finale.

Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende tutta la materia prima lavorata dall'impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate:

- A) Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, qualora ricorra la condizione che il progetto oggetto di domanda sia dimensionato e finalizzato esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in quello stabilimento;
- B) Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - Nel caso di finanziamento di linea/e di lavorazione e/o relativo allo stoccaggio, in fase istruttoria si definirà la capacità lavorativa potenziale, in relazione al periodo di lavorazione dell'impianto e la capacità di lavorazione unitaria della linea. La materia prima effettivamente lavorata o stoccata sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale al fine della verifica del rispetto del parametro di oltre il 50% di cui ai punti 5 e 6 del presente paragrafo;

7. rispettare i criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. UE 2115/2021 di seguito riportati per ciascun settore; nella tabella vengono indicati i criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento coerenti con quanto indicato nel PSP. In particolare valgono le seguenti regole di demarcazione:

<u>Interventi settoriali</u> <u>ORTOFRUTTA PSP</u>	<u>INTERVENTI</u> <u>CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
ADV11(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro		Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale e gli ulteriori elementi informativi necessari alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento.

⁷ vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<p>CLIMA(47(1)(i)) - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi</p>	<p><u>SRD13</u></p>	<p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Secondo quanto indicato nel D.M. n. 480166 del 29/9/2022 per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.</p> <p>Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale.</p>
<p>GREEN(47(2)(g)) – raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo</p> <p>NOHAR(47(2)(h)) – mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie</p>		<p>Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra gli interventi GREEN e NOHAR e le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29- pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda a valere di GREEN e NOHAR non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.</p> <p>L'esclusione sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN.</p>

<u>Interventi settoriali VINO PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
<p>INVWINE(58(1)(b)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura, escluse le operazioni pertinenti al tipo di intervento di cui alla lettera a), impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in</p>	<p><u>SRD13</u></p>	<p>Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati i nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione".</p> <p>Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel</p>

strutture e strumenti di commercializzazione		<p>sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN.</p> <p>In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore viticolo e registrate nel sistema regionale SIAR.</p> <p>In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</p> <p>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore viticolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.”</p>
--	--	---

<u>Interventi settoriali OLIVA PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
<p>INVRE(47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni</p>	<p>SRD13</p>	<p>Fase di trasformazione</p> <p>Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).</p> <p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale</p>

8. essere approvato dall'organo di amministrazione della ditta richiedente (cfr. 6.1.3. punto 3);
9. il progetto deve fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento⁸.

5.2 Tipologia dell'investimento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti di seguito riportati.

- ⁹Gli investimenti realizzati:
 - realizzati da organizzazioni di produttori o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori oppure
 - riguardanti prevalentemente prodotti di qualità certificata.

Inoltre gli investimenti devono perseguire una o più finalità delle Azioni 1 e 2, previste nell'ambito del presente intervento:

Azione 1

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2)

Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

- Gli investimenti relativi a tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I¹⁰.
- Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione

⁸ vedi Criterio di ammissibilità CR08 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

⁹ vedi Criterio di ammissibilità CR04 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

¹⁰ vedi Criterio di ammissibilità CR05 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato¹¹.

- Nel caso di beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente, vale a dire per oltre il 50%, da soggetti terzi, compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate¹².
- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti¹³:
 - a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250 KWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 Kwt;
 - b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km;
 - c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.
- nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione¹⁴.
- la costruzione, l'acquisizione, o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, escluso l'acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insistono i fabbricati esistenti e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto. L'acquisto di beni immobili esistenti è ammesso solo alle seguenti condizioni:
 - a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili esistenti è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo;
 - b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di sostegno;
 - c) il valore degli stessi non può superare il 70% del valore complessivo degli investimenti e non può comunque superare il valore determinato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI);
 - d) Il valore delle superfici delle pertinenze, compresa l'area di sedime, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto, non potrà superare il 10% dei costi totali ammissibili per l'operazione proposta;
 - e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi;

11 vedi Criterio di ammissibilità CR02 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

12 CR06 Tenuto conto che viene fornito un sostegno alla lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell'ambito dell'intervento SRD001 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole".

13 vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

14 Altri obblighi della scheda di intervento SRD13del CSR Marche 2023-2027.

- f) almeno il 30% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili esistenti in questione. In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto d) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto;
- g) in merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli immobili esistenti, oltre a quanto specificato al punto d), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei valori medi riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012);
- l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti nuovi, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene.
- Limitatamente all'azione 1, sono ammissibili a finanziamento anche macchine, attrezzature e impianti usati. In questo caso, l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative;
 - b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;
 - c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi. In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto b) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto;
 - d) in merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti e macchinari usati, oltre a quanto specificato al punto b), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei prezziari di riferimento dei macchinari usati, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012);
- l'acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra;

Gli investimenti per la produzione di energia da biogas sono ammissibili se utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. (UE) 807/14¹⁵.

Le predette condizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di sostegno;

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'All. 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.

¹⁵ Il Regolamento 2527/2022 stabilisce all'art. 1 che il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2023. Tuttavia, esso continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non integrati negli edifici e nelle coperture delle aree a parcheggio;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto che garantiscono un utilizzo inferiore al 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili¹⁶:

- le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura di saldo;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Sono ammissibili per entrambe le azioni le spese sostenute per investimenti riguardanti i prodotti dell'Allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione:

a) Immobili

- la costruzione di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;

¹⁶ vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD13 e paragr. 6.1.5 del CSR Marche 2023/2027

2. ristrutturazione di immobili da adibire a trasformazione e commercializzazione compresi i lavori necessari e/o funzionali e/o finalizzati all'installazione di macchinari, di impianti tecnologici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
3. ampliamenti degli immobili esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
4. investimenti finalizzati al risparmio energetico;
5. investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
6. investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia;
7. l'acquisto di immobili esistenti e relative pertinenze, alle condizioni specificate al cap. 5.2.1. del presente bando;
8. spese necessarie per il primo allaccio e/o il potenziamento rete elettrica, idrica, gas e fibra se funzionali e necessari agli investimenti fissi e mobili chiesti a contributo;

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

1. l'acquisto di macchine e impianti necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione e le relative strumentazioni informatiche e software nuovi direttamente connesse a tali investimenti;
2. investimenti finalizzati al risparmio energetico;
3. investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e/o alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia se supportati da specifica relazione tecnica firmata da un professionista abilitato competente in materia.

C) spese generali:

- onorario per la relazione tecnico economica e per lo studio della sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- onorario professionale per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione degli investimenti;
- onorario per la direzione dei lavori e per il collaudo degli investimenti.

Le spese generali ammissibili sono quantificate nel rispetto delle percentuali massime sotto riportate considerando che, in nessun caso, l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto:

<i>Spese ammissibili</i>	<i>% massima ammissibile</i>
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi.	8 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
TOTALE SPESE GENERALI	11%

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro

presso la società di servizi;

3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese pagate senza l'utilizzo del/i conto/i corrente/i dedicato/i (Cfr. Definizioni).

Sono inoltre escluse le seguenti voci di spesa:

- 1) spese per interventi sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 2115/2021;
- 2) spese per acquisto di terreni;
- 3) spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie e nazionali;
- 4) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- 5) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 6) spese finalizzate alla semplice sostituzione di impianti esistenti;
- 7) spese per investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non presenti nell'Allegato I al Trattato come materia prima in ingresso, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 8) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- 9) spese per veicoli di qualsiasi tipo;
- 10) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, compresi i materiali di consumo (es: imballaggi, sacchi, pedana, bancale, ecc...);
- 11) spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari dell'impresa richiedente;
- 12) spese per lavori in economia;
- 13) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
- 14) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 15) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 16) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- 17) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- 18) spese bancarie e legali;
- 19) interessi passivi;
- 20) spese per investimenti effettuati in territorio non ricadente nelle aree dei comuni della Regione Marche;
- 21) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di esaustiva documentazione fotografica;
- 22) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- 23) spese per opere relative ai punti vendita se non ubicati all'interno del perimetro di delimitazione del centro di trasformazione;
- 24) spese non riconducibili ai prezzari delle opere pubbliche nei casi in cui in essi siano presenti le voci specifiche;
- 25) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

E' stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 3.500.000,00 euro¹⁷.

L' intensità di aiuto è pari 50% della spesa ammissibile a contributo.

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale rispetterà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Aiuti di Stato".

Nel caso di progetti riguardanti la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo come prodotti in ingresso del processo di trasformazione, gli aiuti sono concessi in applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il contributo può essere concesso, oltre che in conto capitale, mediante l'adesione all'Intervento SRD21 con il sostegno, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agroalimentare ", istituito a valere sull'intervento SRD21 - *Strumento finanziario Marche: investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*¹⁸.

In tale ipotesi il sostegno è concesso dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche al quale deve essere presentata apposita domanda a valere sui bandi (<https://www.creditofuturomarche.it/>) che il RTI provvederà ad emanare.

In questa sede si specifica comunque che, nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superi l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere sull'intervento SRD13.

Resta inteso che l'importo del contributo in conto capitale concesso a valere sull'intervento SRD13

¹⁷ vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

¹⁸ Vedi Criterio di ammissibilità CR03 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

sommato al finanziamento bancario concesso a valere dell'intervento SRD21, non può complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili del progetto finanziato (SRD13), nel rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa.

Ai destinatari finali si applicano i medesimi requisiti di ammissibilità per i beneficiari, così come riportati al paragr. 5.1¹⁹.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Finalità specifiche perseguite dagli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento	70%
B. Caratteristiche del progetto di investimento	
B1. Livello di efficienza nell'uso dell'acqua	15%
B2. Peso relativo degli investimenti finalizzati alla produzione di energia	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Finalità specifiche perseguite dagli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del PSR sono indicati nella seguente Tabella:

¹⁹ vedi Criterio di ammissibilità CR03 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà.

Tipologia investimento	Cereali e foraggi	Settore vitivinicolo	Settore olivicolo	Settore ortofruttilicolo	Carni bovine, suine ed	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Altri settori	Descrizione investimenti
Investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e processo	3	3	3	3	3	3	3	-	Investimenti riguardanti uno specifico nuovo processo tecnologico con riferimento sia al prodotto in sé (ad es. nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) sia all'aspetto (ad es. packaging, contenuto di servizio), con le seguenti finalità: 1. investimenti per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità; 2. miglioramento della salubrità del prodotto e produzione di alimenti funzionali; 3. investimenti che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico, ecc.);
Investimenti destinati alla razionalizzazione e ed al potenziamento dell'attività logistica	2	-	1	4	2	2	3	1	Logistica commerciale automatizzata, quali ad esempio: magazzini automatizzati (strutture e impianti di movimentazione e stoccaggio automatici, compreso specifico software)
Investimenti volti alla valorizzazione dei sottoprodotti, compreso il loro riuso nel ciclo produttivo aziendale	1	2	3	1	2	1	2	-	Investimenti riguardanti la valorizzazione dei sottoprodotti, compreso il loro riuso nel ciclo produttivo aziendale
Punti vendita aziendali	-	4	3	1	3	3	1	-	Punto vendita: Locali e attrezzature destinati alla vendita diretta in ambito aziendale delle produzioni realizzate in azienda
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti	4	4	1	2	4	4	2	-	Impianti di stoccaggio aziendali, quali ad esempio: 1. Silos, magazzini (per prodotti essiccati, farine, mangimi, ecc.); 2. Magazzino con Celle frigorifere; 3. Locali di stagionatura
Investimenti volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni successive alla prima Gamma	2	-	-	4	3	-	3	-	Impianti di per la produzione di lavorati di II, III, IV e V gamma, quali ad esempio: 1. Locali e attrezzature per preparazione di, surgelati, verdure lavate crude o cotte confezionate e pronte al consumo; 2. Locali e attrezzature per lavorazioni successive alla prima (tagli anatomici, fettine, ecc.)

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	50,0
Alta rilevanza	3	37,5
Media rilevanza	2	25,0
Bassa rilevanza	1	12,5
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). Il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 50 + 0,2 \times 37,5 + 0,4 \times 25 + 0,1 \times 12,5 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 5 + 7,5 + 10 + 1,25 + 0 = 23,75 \text{ Punti}$$

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

B. Caratteristiche del progetto di investimento

B.1 Livello di efficienza nell'uso dell'acqua	Punti
- Quota degli investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua, superiore al 30% del costo totale	1
- Quota degli investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua, compreso tra il 20% ed il 30% del costo totale	0,5
- Altri investimenti	0

B.2 Peso relativo degli investimenti finalizzati alla produzione di energia	Punti
- Quota degli investimenti realizzati con l'azione 2 superiore al 20% del costo totale del progetto	1
- Quota degli investimenti realizzati con l'azione 2 compreso tra il 10% e il 20% del costo totale del progetto	0,5
- Altri investimenti	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B) moltiplicati per il rispettivo peso di cui alla tabella delle priorità.
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,15**

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento all'età del rappresentante legale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. dichiarazione del Richiedente, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)
2. dichiarazione contenente i riferimenti (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire

- SCIA – CIL – CILA ecc.);

3. dichiarazione che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso;
4. dichiarazione riguardo alla eventuale richiesta e/o ottenimento di altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di sostegno;
5. nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, dichiarazione con l'indicazione dell'Amministrazione presso la quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce;
6. dichiarazione con l'indicazione degli estremi della domanda iniziale all'autorizzazione dell'uso del marchio QM o quella attestante la certificazione dei prodotti qualità.
7. l'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

Nel caso di attivazione degli strumenti finanziari (Scheda Intervento SRD21), il richiedente che intenda ricorrere allo strumento finanziario, dovrà presentare apposita domanda al RTI Credito Futuro Marche ai sensi dello specifico bando emanato dallo stesso soggetto (<https://www.creditofuturomarche.it/>).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 12 febbraio e fino al giorno **8 maggio 2025 ore 13:00**, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda²⁰

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere 1a), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (solo assenza di tutti e 3 i preventivi):

- 1) Relazione tecnico-economica**, timbrata e firmata da un tecnico professionista abilitato competente in materia controfirmata dal richiedente, contenente:
 - a) **descrizione dell'iniziativa progettuale** con analisi economica ante e post intervento che evidenzii le quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 2 del presente bando;
 - b) **giustificazione della scelta dei preventivi**, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);
 - c) Specifica dichiarazione del tecnico qualificato nel caso di **beni altamente specializzati**, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori e nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;

²⁰ CR08 Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

2) Relazione tecnica timbrata e firmata da tecnico professionista abilitato competente in materia controfirmata dal richiedente in caso di **investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, calcolo delle potenzialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati per il periodo post investimento e, nei casi previsti, il superamento degli obblighi stabiliti in applicazione del decreto legislativo 28/2011.

3) Delibera dell'organo di amministrazione della ditta, adottato prima della domanda di sostegno contenente:

- a) l'approvazione del progetto;
- b) l'approvazione del piano finanziario;
- c) la delega al legale rappresentante a presentare la domanda e ad assumere, in caso di finanziamento i seguenti impegni:
 - garantire l'inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
 - garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti fissi e per un periodo di 5 anni gli investimenti mobili, compresi i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, a partire dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4) Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto, che indichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

5) Perizia giurata di un soggetto terzo, selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale, in caso di richiesta di finanziamento dell'acquisto di immobile esistente.

6) Relazione tecnica energetica, in caso di richiesta di finanziamento di investimenti ricadenti nell'azione 2; inoltre per le operazioni finalizzate al risparmio energetico la relazione dovrà giustificare la riduzione minima prevista del bando, il metodo con cui tale riduzione viene calcolata ed i riscontri (materiali e metodi) con cui tali informazioni potranno essere verificate dalla pubblica amministrazione nella fase post investimento.

7) Computo metrico estimativo analitico dei lavori, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere agricole o dal prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno. Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in digitale dal tecnico progettista. Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

I lavori relativi ad impiantistica quali impianti idrici, elettrici, vapore, idraulici, aria compressa, ecc., oltre alle opere riguardanti impianti di climatizzazione, compresa la realizzazione di eventuali celle frigorifere, nonché tutti gli impianti connotati da elevata complessità/specificità, potranno essere quantificati anche sulla base di almeno tre preventivi, di cui uno scelto e due di raffronto.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta, ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo firmato in formato digitale non modificabile, a pena di inammissibilità, va presentato su sistema informativo SIAR. Contestualmente, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato.

8) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere firmati dal tecnico progettista in formato digitale non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile.

In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

- a) Tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
- b) Tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne; la destinazione dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti; l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale;
- c) Tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed alle attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e alle loro superfici di ingombro, anche nel caso che gli stessi non siano richiesti a contributo;
- d) Documentazione fotografica;
- e) Eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

La mancanza di tutti gli elementi dell'elaborato progettuale sopra indicati, determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi.

9) N. 3 preventivi²¹ dettagliati di spesa I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Analogamente a quanto previsto per gli investimenti fissi, finanziabili in parte, previsti al punto 7. del presente paragrafo, si deve intendere valida la stessa regola per gli investimenti mobili. Qualora questi, per la loro potenzialità produttiva dovessero risultare sovradimensionati rispetto alle materie prime lavorate per le quali la ditta si impegna con opportuni contratti di fornitura, detti investimenti dovranno essere richiesti a finanziamento per la sola quota parte proporzionale ai quantitativi contrattualizzati. Il riparto pro – quota di questi investimenti dovrà essere dettagliato nella relazione tecnica di cui al primo punto del presente capitolo. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo qualora la fornitura in esso descritta risulti l'unica compatibile con quanto già presente in azienda. Anche questa circostanza deve essere specificata nella relazione tecnica di cui al punto 1 del presente paragrafo. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.). Inoltre devono essere rispettate le previsioni stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

10) Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione;

11) Nel caso di **impianti dei frantoi** oleari, la spesa ammissibile deve essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - Misura 4 dei PSR - 2020" e relativi aggiornamenti, riportati nel SIAR;

12) Contratto di affitto pro quota nel caso di proprietà indivisa.

La progettazione degli investimenti fissi e le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere redatte esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

²¹ In presenza di costi standard/listini prezzi approvati dalla Regione, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.

Errori sanabili

Le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON rientrano nelle suddette categorie:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata²². Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per

²² Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono invece essere presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno:

a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.1.1;

b) requisiti dell'impresa, di cui al paragrafo 5.1.2.;

c) requisiti del progetto, di cui al paragrafo 5.1.3.

✓ La verifica di validità tecnica del progetto.

✓ La verifica della congruità e la ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti valutati in base a:

- computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezzario delle Opere agricole/ Prezzario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi o nei casi previsti al punto 7. del cap. 6.1.3, dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate, impiantistica particolarmente complessa ecc.) ovvero analisi dei prezzi.

- confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro oltre alla relativa relazione di scelta;
- per le spese generali, il rispetto dei limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto;
- nel caso di impianti dei frantoi oleari, corretta applicazione dei costi standard.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

- ✓ La verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- ✓ La verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa; inoltre, devono essere possedute e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- a) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- b) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento relativo agli interventi SRD13 azione 1 e azione 2;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e, comunque, prima della pubblicazione della graduatoria regionale (si valuterà la sola documentazione prodotta nei termini e nelle modalità previste dal bando).

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

1. ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto

in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'intervento.

6.2.5 *Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al beneficiario viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso

dall'amministrazione.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare 3 richieste di variante al progetto approvato; in tale valore massimo sono comprese le domande di variante eventualmente ritirate. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante per cambio beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri

che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di azioni approvate (non è possibile in nessun modo utilizzare economie derivanti dall'azione 1 e spostarle nella 2 e viceversa);
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento se non determinato da cause di forza maggiore);
- ✓ modifiche del quadro economico originario;
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA;
- ✓ cambio del beneficiario che può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per l'erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per garantire la stabilità dell'operazione (cfr. definizioni);
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici o altre forme di pagamento ammesse), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario originario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
 - sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente;
 - Il cambio di assetto societario costituisce variante per cambio beneficiario, solo nel caso in cui vada ad incidere sui parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile o sulla percentuale di sostegno.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte. La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
4. nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, ecc.);
5. nel caso di opere edili, dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune valido (Titolo Unico – SCIA – CIL – CILA) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.

Si applica il prezzario vigente al momento della presentazione della variante.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile dell'intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi “modifiche progettuali non sostanziali” i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

- 1) le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato.
- 2) Il cambio della sede dell’investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l’investimento.
- 3) il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
- 4) Le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - a. modifica del materiale per la pavimentazione,
 - b. modifiche impianti elettrici e idrici,
 - c. altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
 - d. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
 - e. modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell’ambito della stessa particella, etc.,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo

L’anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell’aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,

confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

È possibile presentare richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo, il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso.

È possibile erogare acconti fino all' 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure e registro di contabilità firmato dal direttore dei lavori; documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione;
2. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, per le macchine e gli impianti nuovi, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (Allegato 1);
4. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI).

5. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. definizioni):
 - a. copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - c. per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
6. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l’intervento SRD13 (ALLEGATO 2);
7. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm;
8. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d’imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (ALLEGATO 3).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Inoltre, relativamente all’erogazione dello strumento finanziario, le verifiche saranno condotte anche tramite controlli incrociati con il soggetto gestore “Credito Futuro Marche”. Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni.

Lo stato di avanzamento o stato finale dei lavori edili, in quanto asseverato e timbrato e sottoscritto dal

direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo,
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi ed il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni:

- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici, oppure quali sono gli aiuti cumulati;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (se dovuti e per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA - CIL - CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità al Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- Dichiarazione sottoscritta dal beneficiario di aver o non di aver ricevuto il sostegno dello strumento finanziario da parte del soggetto gestore "Credito Futuro Marche" sul "Fondo Nuovo Credito - sezione Agroalimentare".

Devono inoltre essere indicati (nella specifica sezione di SIAR) le informazioni relative al sostegno all'intervento SRD21.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Contratti di fornitura, vincolanti per l'acquirente per un periodo triennale, con produttori agricoli di base, datati e sottoscritti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (cfr. paragr. 5.1.3.); I contenuti essenziali del contratto sono:
 - impegno ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base;
 - indicazione dei termini di decorrenza e durata del contratto;
 - tipologia e quantità dei prodotti agricoli;
 - modalità di definizione dei prezzi.

2. Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche, vigente al momento della presentazione della domanda.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste nel prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto, fondamenta, ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

Devono essere utilizzati i prezzari vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;

3. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'intervento SRD13 (ALLEGATO 2);
4. Dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a caratteri fiscali (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (ALLEGATO 3);
5. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. lay-out con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
7. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
8. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o di legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso;
9. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono

- nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 1);
10. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le attrezzature acquistate sono nuove e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 1);
 11. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
 12. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate, oltre a copia del registro cespiti e libro giornale, se dovuto;
 13. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, fognature ecc.);
 14. in caso di contributo richiesto superiore a 25.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm ;
 15. Disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 8 del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
 16. copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a. bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c. assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- le verifiche, nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto l'acquisizione di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sull'acquisizione del titolo di proprietà, fermo restando che, qualora il finanziamento sia richiesto per l'acquisto di immobile esistente, deve essere presentata la documentazione indicata al paragrafo 6.1.3, punto 5, perizia giurata di un soggetto terzo, selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale;
- la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale;
- la verifica del rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del

Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Inoltre, relativamente all'erogazione dello strumento finanziario, le verifiche saranno condotte anche tramite controlli incrociati con il soggetto gestore "Credito Futuro Marche". Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni;

- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale, con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute per tale porzione di investimento, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso di sostegno dello strumento finanziario dal "Fondo Nuovo Credito – sezione Agroalimentare" e qualora il beneficiario abbia presentato una variante che abbia comportato una riduzione delle spese ammissibili del progetto, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, il contributo in conto capitale a fondo perduto SRD13 viene ricalcolato, in modo che la somma del finanziamento bancario già concesso e il contributo così ricalcolato non superi l'importo delle spese oggetto di rendicontazione risultate ammissibili anche nel rispetto dei vincoli relativi al cumulo delle aliquote di sostegno.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei beneficiari

- 1) assicurare, con esclusione dei progetti presentati da OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori, per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento successiva alla data del saldo finale, che sia garantito, con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di oltre il 50% della materia prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle seguenti categorie: DOP, IGP, STG, prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM ed indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.
- 2) assicurare con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga per oltre il 50%, dai produttori agricoli singoli o associati compresi i soci delle cooperative agricole e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.
- 3) predisporre idonea documentazione per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, atta a dimostrare l'applicazione dei contratti di fornitura a partire dall'annualità successiva a quella della liquidazione del saldo finale; da quella data gli impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni;
- 4) Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo.
- 5) Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte dell'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa²³ e rendicontare entro 21 mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concedere il sostegno.
- 6) Destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato.
- 7) Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato.

²³ IM01 Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

- 8) Rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
- 9) Assicurare la stabilità dell'operazione (Cfr. definizioni) di investimento così definita in funzione della tipologia di bene e per il periodo minimo di tempo di seguito indicato²⁴:
 - a. Beni mobili, impianti ed attrezzature – 5 anni;
 - b. Beni immobili, opere edili – 10 anni.
- 10) impegnarsi affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e mantenere tale impegno per un numero minimo di 3 anni.²⁵
- 11) Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
- 12) Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
- 13) Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
- 14) Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.6.1).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Il beneficiario del contributo è tenuto a riconoscere il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- c) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera b) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 600 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129.

²⁴ IM02

²⁵ IM03 Al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di 3 anni

7.7 Controlli e sanzioni.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta in applicazione del DM 93348 del 26 febbraio 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Inoltre nel caso di decadenza della domanda a valere sull'intervento SRD13, nel caso in cui l'impresa abbia ricevuto il sostegno dello strumento finanziario dal "Fondo Nuovo Credito – sezione Agroalimentare" si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate a valere sullo strumento finanziario.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni (si valuterà la sola documentazione prodotta nei termini e nelle modalità previste dal bando).

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.²⁶

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL

²⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a luglio 2024 (REG_INT: nr. 3985 del 31/07/2024).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.